

DCO 39/09

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE
1 AGOSTO 2005, N. 167/05 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI IN
CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI
RIGASSIFICAZIONE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

14 dicembre 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone alcune soluzioni che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) intende adottare per promuovere l'accesso al servizio di rigassificazione del Gnl.

Il documento illustra possibili modifiche alla disciplina, contenuta all'articolo 11 della deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05, che prevede l'obbligo per l'utente del servizio di rigassificazione di rendere disponibile per il conferimento a terzi la capacità che non ha utilizzato.

Le modifiche proposte originano da osservazioni ricevute da parte di soggetti interessati all'accesso al servizio di rigassificazione del Gnl e tengono conto dell'esperienza maturata in materia dall'entrata in vigore del provvedimento, nonché del mutato quadro di disponibilità di capacità di rigassificazione correlato all'entrata in esercizio del terminale Gnl Adriatico.

~ ~ ~ ☒ ~ ~ ~

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **10 febbraio 2010**, termine di chiusura della presente consultazione. Al fine di consentire all'Autorità di valutare compiutamente le osservazioni pervenute e tenerne conto in maniera adeguata, si richiama l'attenzione dei soggetti che intendono partecipare attivamente alla consultazione sull'importanza di fornire sempre motivazione completa delle osservazioni.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti anche in formato elettronico, oltre ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il [servizio interattivo](#) messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ CONFERITA.....	4
3.	L'ESPERIENZA ITALIANA DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 167/05	7
4.	OSSERVAZIONI RICEVUTE IN MERITO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA ALL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 119/05	9
5.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 167/05	11

1. INTRODUZIONE

Sono pervenute alla Direzione Mercati dell'Autorità, da parte di soggetti interessati all'utilizzo del servizio di rigassificazione di Gnl, osservazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nella deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05), con le quali è stata segnalata l'opportunità di una loro integrazione al fine di perseguire una maggiore efficienza del servizio in linea con la corrente evoluzione del mercato internazionale del Gnl.

Le osservazioni si riferiscono alle disposizioni contenute all'articolo 11 della predetta deliberazione che definiscono la disciplina del mancato utilizzo della capacità conferita prevedendo che l'utente sia tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi la capacità che non abbia utilizzato su base annuale.

Nel seguito, con particolare riferimento alla suddetta disciplina, verrà brevemente descritta la regolamentazione dell'accesso al servizio del Gnl le modalità con le quali la medesima è stata applicata, le osservazioni ricevute nonché gli orientamenti dell'Autorità in merito.

2. DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ CONFERITA

Con la deliberazione n. 167/05 l'Autorità ha definito i criteri atti a garantire agli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di rigassificazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Il provvedimento definisce le norme per il conferimento di capacità di rigassificazione in relazione alla capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006 e la eventuale capacità di nuova realizzazione per la quale non sia stata richiesta o concessa, neanche parzialmente, l'esenzione dall'accesso dei terzi ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04).

Il conferimento della capacità di rigassificazione residua dei terminali di rigassificazione per i quali sia stata rilasciata la predetta esenzione è disciplinato in base ai criteri definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04, dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) con l'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, e secondo le procedure definite dall'Autorità con la deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06 come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 18 dicembre 2007, n. 327/07 (di seguito: deliberazione n. 168/06).

L'articolo 5 della deliberazione n. 167/05 prevede che la capacità sia conferita sulla base di procedure annuali e la possibilità di estensione del conferimento a periodi pluriennali per intervalli comunque non superiori ai 5 anni termici, con richieste da presentarsi entro due anni dall'inizio del quinquennio. La procedura di conferimento tiene conto dell'esigenza di tutela,

prevista dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dei contratti di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, prevedendo una priorità di accesso a questa tipologia di contratti. Tale priorità, al fine di prevenire ingiustificate limitazioni all'accesso di terzi alla capacità disponibile, è limitata al volume annuale di Gnl effettivamente consegnato per la rigassificazione presso l'impianto di Panigaglia a partire dall'anno termico 2001/2002.

Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di rigassificazione conferibili, l'impresa di rigassificazione soddisfa dapprima la capacità richiesta in relazione a contratti di importazioni di durata pluriennale ed applica una ripartizione *pro quota* in caso di ulteriore congestione.

Le procedure annuali di conferimento di capacità si concludono entro l'1 agosto di ogni anno al fine di consentire agli utenti la programmazione delle consegne del Gnl con un anticipo di due mesi rispetto alla decorrenza del conferimento stesso.

In relazione alla quota residua della capacità dei terminali oggetto di esenzione l'articolo 8 della deliberazione n. 168/06 prevede il conferimento per periodi sino a 10 anni termici. Nel caso le richieste risultino superiori alle capacità disponibili è prevista l'applicazione di un ordine di priorità che privilegia l'accesso alle capacità disponibili da parte dei consumatori finali e da parte di utenti che si impegnano a rendere disponibili volumi di gas presso il mercato regolamentato del gas.

A complemento dei criteri di accesso che riconoscono priorità ai contratti pluriennali, la deliberazione n. 167/05, al fine di evitare fenomeni di accaparramento di capacità che possono limitare le possibilità di accesso con effetti anticoncorrenziali, contiene all'articolo 11 disposizioni che si applicano nel caso in cui un utente cui sia stata conferita capacità per periodi pluriennali non abbia completamente utilizzato tale capacità in un anno termico. Più dettagliatamente l'articolo prevede che l'utente renda disponibile al terminale per il conferimento a terzi, per tutti i restanti anni termici in cui risulta titolare di capacità di rigassificazione, una capacità corrispondente alla capacità non utilizzata nel corso dell'anno termico.

L'obbligo di rendere disponibile a terzi la capacità non utilizzata non trova applicazione in relazione al mancato utilizzo derivante da eventi documentati di forza maggiore. In tal caso l'utente interessato è comunque tenuto a rendere disponibile a terzi la capacità che non verrebbe utilizzato per effetto dell'evento.

Si evidenzia che, come già chiarito dall'Autorità con il comunicato del 2 novembre 2007, le disposizioni dell'articolo 11 della deliberazione n. 167/05 trovano applicazione anche con riferimento alla quota residua della capacità dei terminali oggetto di esenzione, conferita ai sensi del richiamato articolo 8 della deliberazione n. 168/06.

Con il codice di rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia per il terminale di Panigaglia ed approvato dall'Autorità con la deliberazione 15 maggio 2007, n. 115/07, le disposizioni dell'articolo 11 in esame hanno trovato una dettagliata modalità applicativa. In particolare il codice di rigassificazione contiene al capitolo 5:

- § 2, le modalità di conferimento della capacità di rigassificazione comprensiva della capacità di rigassificazione che si rende disponibile ai sensi delle disposizioni del predetto articolo 11, precisando che detta capacità è offerta nell'ambito delle procedure annuali assieme alla capacità disponibile o rilasciata da altri utenti e che sia conferita solo qualora la capacità disponibile e la capacità rilasciata non siano sufficienti a soddisfare le richieste di conferimento;
- § 2.4, le modalità di determinazione della capacità che l'utente, in applicazione del predetto articolo 11, rende disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
- § 6.1, le disposizioni relative alla titolarità della capacità ed in particolare la previsione che la capacità così resa disponibile e non conferita rientri nella disponibilità dell'utente tenuto a renderla disponibile;
- § 7, la definizione dei casi di forza maggiore considerati validi per la determinazione del mancato utilizzo che non comporta la messa a disposizione della capacità, nonché le modalità di notifica e gli effetti che ne derivano sui rapporti contrattuali in essere fra l'utente e l'impresa di rigassificazione.

Giova infine osservare che a livello comunitario il quadro di riferimento è completato dalle linee guida relative all'attività di rigassificazione approvate dall'ERGEG nel maggio 2008 e contenute nel documento “*Guidelines of Good Third Party Access Practice for LNG System Operators*” (di seguito: *Guidelines*). Le *Guidelines*, che non costituiscono attualmente un riferimento vincolante, promuovono l'accesso trasparente e non discriminatorio ai terminali di rigassificazione con l'obiettivo particolare di perseguire, per quanto possibile, una progressiva armonizzazione a livello europeo delle modalità di accesso al servizio e della sua erogazione a beneficio della liquidità e della flessibilità del mercato.

Il paragrafo 5.3.2 delle *Guidelines* definisce alcuni criteri fondamentali che si applicano ai casi di sistematico sottoutilizzo della capacità di rigassificazione. Tali criteri, anche perché applicabili in generale al mercato europeo e integrabili a livello nazionale in base alle specifiche situazioni del mercato, risultano meno prescrittivi rispetto alle corrispondenti disposizioni della deliberazione n. 167/05. Infatti essi prevedono che la perdita del diritto di utilizzo della capacità di rigassificazione da parte dell'utente primario, sia, fatta salva la facoltà dell'autorità di regolazione nazionale di fissare ulteriori prescrizioni, generalmente subordinata al verificarsi di tre circostanze:

- (i) sistematico sottoutilizzo della capacità conferita, la cui definizione è demandata all'autorità di regolazione nazionale interessata;
- (ii) congestione contrattuale nel terminale interessato;
- (iii) l'utente primario non ha offerto o venduto, a tempo debito e a prezzo ragionevole, la capacità non utilizzata e non è in condizione di giustificare in maniera soddisfacente il suo comportamento.

3. L'ESPERIENZA ITALIANA DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 167/05

Alla data della liberalizzazione del settore del gas in Italia era operativo il solo terminale di rigassificazione di Panigaglia. Negli anni termici dal 2001/2002 al 2003/2004 la capacità di rigassificazione è stata conferita sulla base delle disposizioni transitorie contenute nella deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01. La capacità disponibile è stata sempre completamente conferita su base annuale mentre sono rimaste insoddisfatte alcune richieste di accesso. Tuttavia la capacità conferita è stata utilizzata solo parzialmente. Al riguardo l'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con la deliberazione 18 novembre 2004, n. 204/04 ha individuato possibili comportamenti anticoncorrenziali messi in atto dall'impresa dominante volti ad escludere l'accesso dei terzi al terminale sottraendo all'accesso continuo la capacità disponibile. Con la deliberazione 19 settembre 2005, n. 191/05, l'Autorità ha segnalato i comportamenti ipotizzati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che con provvedimento n. 14853 del 16 novembre 2005 ha ritenuto di aprire un'istruttoria formale. L'istruttoria si è chiusa con provvedimento n. 16530 del 6 marzo 2007, a seguito dell'assunzione, da parte dell'impresa interessata, di impegni formali ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 1, della legge n. 287/90.

Nell'anno termico 2004/2005, in un quadro di disponibilità di Gnl per l'impianto di Panigaglia influenzato dalla parziale disponibilità di capacità di liquefazione algerina, la capacità di rigassificazione è stata conferita quasi interamente sulla base di condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione predisposte da Gnl Italia ed approvate dall'Autorità con deliberazione 20 ottobre 2004, n. 184/04.


A decorrere dall'anno termico 2005/2006, in esito alle procedure effettuate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 167/05, la capacità di rigassificazione del terminale di Panigaglia non è stata mai interamente conferita. Nella seguente tabella è riportata la capacità (espressa in termini di metri cubi di Gnl) offerta e conferita da Gnl Italia nell'ambito dei procedimenti di conferimento (annuali e pluriennali) relativamente agli anni termici compresi dal 2005/2006 al 2009/2010, nonché i volumi di Gnl consegnati al terminale per la rigassificazione nell'ambito del servizio continuativo.

Si rileva inoltre che la capacità conferita dal terminale è progressivamente diminuita a partire dal 2005/2006, passando dai 4,5 Mmc di quest'anno termico sino ai 3,6 Mmc del 2009/2010. I volumi consegnati, e conseguentemente il fattore di utilizzo della capacità conferita, hanno riscontrato una riduzione ancora più marcata passando i primi da 4,0 Mmc del 2005/2006 a 1,7 Mmc nel 2008/2009, ed il secondo dal 90% al 50% negli stessi anni.

A fronte del parziale utilizzo della capacità conferita, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 della deliberazione n. 167/05, è stata resa disponibile per il conferimento a terzi una capacità di volume pari a 320'998 Mmc per l'anno 2008/2009, e pari a 1'326'040 Mmc per l'anno 2009/2010. In presenza di capacità primaria disponibile e non richiesta, questa capacità non è stata conferita.

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Conferimenti pluriennali					
Conferimento 2006					
Capacità offerta			5 950 000	5 950 000	5 950 000
Capacità conferita			3 657 500	3 377 500	3 342 500
Conferimento 2007					
Capacità offerta					2 607 500
Capacità conferita					0
Totale capacità conferita pluriennale			3 657 500	3 377 500	3 342 500
Conferimenti annuali					
Capacità offerta					
Disponibile non conferita in pluriennale	5 845 000	6 037 500	2 467 500	2 660 000	797 500
- di cui in aggiunta/riduzione a capacità già resa disponibile in conferimento pluriennale	5 845 000	6 037 500	175 000	87 500	- 1 810 000
Resa disponibile da utenti				228 000	
Resa disponibile ai sensi art. 11 del. 167/05				320 998	1 326 040
Totale capacità conferibile	5 845 000	6 037 500	2 467 500	3 208 998	2 123 540
Capacità conferita annuale	4 445 000	4 305 000	0	0	210 000
Totale capacità conferita	4 445 000	4 305 000	3 657 500	3 377 500	3 552 500
Volumi consegnati (servizio continuativo)	4 007 341	3 832 551	2 770 281	1 660 232	

La progressiva diminuzione delle riconsegne di Gnl, come si evince anche dalla figura seguente, ha anche riguardato le consegne di Gnl nell'ambito del servizio di rigassificazione spot. Le ragioni possono essere ricercate nello squilibrio fra domanda e offerta di Gnl registrato negli ultimi anni a livello mondiale che ha determinato la ridestinazione di volumi di Gnl verso mercati nella contingenza più attrattivi di quello italiano. L'effetto di tale circostanza appare più sensibile per il terminale di Panigaglia se si tiene presente che questo terminale può ricevere navi metaniere di dimensione significativamente minore rispetto a quella standard del mercato del Gnl attuale. L'accesso al terminale risulta pertanto sfavorito dalla disponibilità di navi adatte e da costi più onerosi, rispetto a quelli delle metaniere standard, per il trasporto da fonti più lontane da quelle tradizionali da cui è alimentato.



La situazione della disponibilità di rigassificazione in Italia ha visto recentemente due fatti rilevanti. Il primo è l'avviamento del terminale di Gnl al largo di Rovigo realizzato dalla società Terminale Adriatico srl. La capacità della nuova infrastruttura che consente di immettere nella rete nazionale circa 8 GSmc all'anno è aperta all'accesso dei terzi per una quota del 20%, corrispondente ad una capacità di volume di 2,6 Mmc all'anno. Di questa, una quota di circa 1,7 MSmc è stata conferita per un periodo decennale, mentre risulta disponibile una capacità dell'ordine del milione di metri cubi.

Il secondo è la temporanea riduzione della capacità del terminale di rigassificazione di Panigaglia, resasi necessaria per effettuare alcune manutenzioni straordinarie sull'impianto. La capacità del terminale risulta pertanto ridotta a circa i due terzi rispetto ai valori normali per due anni termici a partire dal 2009/2010. Inoltre Gnl Italia offre attualmente capacità solo per periodi annuali al fine di non precludere la possibilità di realizzare i potenziamenti del terminale in corso di valutazione e tenendo conto della scadenza della concessione ministeriale per l'immagazzinamento e la gassificazione del gas naturale liquefatto relativa al medesimo terminale.

4. OSSERVAZIONI RICEVUTE IN MERITO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA ALL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 119/05

Le osservazioni ricevute in merito alla disciplina definita dall'articolo 11 della deliberazione n. 167/05, in generale, condividono l'opportunità di norme volte a disincentivare comportamenti speculativi quali l'accaparramento di capacità di rigassificazione. È anche riconosciuta l'esigenza di prevedere norme, che in caso di sistematico mancato utilizzo della

capacità, ne prevedano la messa a disposizione a terzi a vantaggio dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti e di un più agevole accesso ai mercati anche mediante contratti di lungo termine.

Viene rilevato invece che le norme previste dalla deliberazione n. 167/05 tenderebbero a rendere eccessivamente rigido l'utilizzo della capacità di rigassificazione acquistata su base pluriennale, risultandone pertanto ridotta la possibilità per gli utenti di sfruttare pienamente le opportunità connesse ad un più flessibile utilizzo delle infrastrutture e dei contratti di approvvigionamento nell'ambito di un mercato del Gnl che sta divenendo progressivamente più liquido.

In effetti, il mercato del Gnl negli ultimi anni ha registrato dinamiche di crescita delle forniture *spot*, o di breve periodo, anche a causa dell'aumento della capacità di rigassificazione disponibile e la conseguente possibilità di indirizzare le consegne di Gnl verso i mercati che di volta in volta risultano più remunerativi.

D'altra parte, viene osservato, la natura di contratti *ship or pay*, che contraddistingue l'accesso ai terminali di Gnl, e l'assoluta predominanza della quota *capacity* nella tariffa, costituiscono di per sé un efficace incentivo per l'importatore ad utilizzare pienamente la capacità conferita, ad offrirla a terzi nel caso in cui preveda di non utilizzarla, ed a limitare l'ambito di comportamenti anticompetitivi.

Le disposizioni in parola avrebbero quindi l'effetto di penalizzare le forme di approvvigionamento di lungo termine in misura non proporzionale agli interessi che tutelano: promozione della concorrenza e libertà di accesso dei terzi alle capacità disponibili.

Le conseguenti proposte di modifica intervengono su diversi elementi.

In primo luogo è proposta l'introduzione di una opportuna tolleranza per il mancato utilizzo della capacità conferita su base pluriennale commisurata alla flessibilità dei ritiri previsti nei contratti di approvvigionamento ed alla possibile variabilità dei volumi consegnati derivante da differenze di capacità delle navi metaniere effettivamente utilizzate. La variabilità può risultare anche significativa tenuto conto della possibilità del terminale di ricevere navi in un ampio *range* di dimensioni. La modifica proposta potrebbe essere anche attuata prevedendo che il mancato utilizzo sia determinato in funzione degli approdi non utilizzati anziché in relazione al volume di Gnl non consegnato.

In secondo luogo è proposta la possibilità di non considerare non utilizzata la capacità di rigassificazione resa disponibile con adeguato anticipo dall'utente. Circa l'anticipo della messa a disposizione viene segnalata l'opportunità di un *trade off* fra l'interesse dell'utente ad avere la facoltà di comunicare la previsioni di mancato utilizzo con breve preavviso a vantaggio della propria flessibilità e l'interesse generale a massimizzare l'accesso alla capacità disponibile rendendo il più possibile visibile nel tempo la disponibilità di capacità a potenziali utilizzatori.

5. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 167/05

Il mutato quadro dello scenario internazionale del Gnl e della disponibilità di rigassificazione del Paese, anche alla luce dell'esperienza degli anni recenti, nonché l'opportunità di una progressiva armonizzazione a livello europeo delle regole di accesso al servizio di rigassificazione pongono i presupposti per l'adeguamento della disciplina dell'articolo 11 della deliberazione n. 167/05, nella prospettiva di rendere più flessibile l'esecuzione dei contratti di rigassificazione pluriennali mantenendo la salvaguardia dell'interesse generale alla massimizzazione delle possibilità di accesso alla capacità.

Nel definire le integrazioni alla disciplina del mancato utilizzo della capacità è utile fare riferimento ai criteri ed alle condizioni definiti nelle *Guidelines*, descritti al paragrafo 2.

In relazione alla condizione (i) del sistematico sottoutilizzo della capacità conferita, tenendo conto delle osservazioni pervenute e illustrate al capitolo precedente, si ritiene che possa essere introdotta una tolleranza sul completo utilizzo della capacità conferita, definendo a tal fine una percentuale minima di utilizzo da verificare su base annuale. Si ritiene che tale percentuale sia correlata alle possibili variazioni nel volume consegnato che possono determinarsi nella gestione operativa del contratto di approvvigionamento. Si propone un valore percentuale pari al 95% della capacità conferita.

Con riferimento alla condizione (ii), che prevede la presenza di congestione contrattuale presso il terminale, si ritiene, invece, che la disciplina si debba applicare anche in caso vi sia capacità disponibile. Infatti la capacità disponibile potrebbe essere insufficiente per consentire un accesso efficace e continuativo al mercato nazionale del gas. Occorre al riguardo anche considerare che l'effettiva perdita di capacità da parte dell'utente primario si ha solo nel caso essa venga conferita ad un altro utente: ciò accade solo qualora tutta la capacità disponibile sia stata richiesta e conferita. Infatti l'impresa di rigassificazione conferisce prioritariamente la capacità disponibile e solo ove questa non soddisfi interamente le richieste, anche la capacità messa a disposizione da terzi.

La terza condizione (iii) delle *Guidelines* prevede che non vengano applicate le disposizioni relative al mancato utilizzo se l'utente mette a disposizione anticipatamente la capacità che non intende utilizzare. L'anticipo con cui l'utente dovrà mettere a disposizione la capacità dovrà essere adeguato a garantire la più ampia partecipazione al suo conferimento. Posto che la programmazione dei ritiri dal fornitore si basa essenzialmente su programmi definiti con un orizzonte temporale dei tre mesi, più o meno vincolanti a seconda dei contratti, si ritiene che l'utente debba mettere a disposizione la capacità contestualmente alla presentazione del programma per il mese M+3.

Le modalità per il rilascio della capacità di rigassificazione sono disciplinate nei codici di rigassificazione ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 167/05.

Si propone inoltre, al fine di maggior chiarezza e flessibilità di applicazione della disciplina con riferimento alle specifiche caratteristiche tecniche e di approvvigionamento di ciascun terminale, di modificare le disposizioni che individuano il numero di scariche che l'utente è

tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi, prevedendo che esso sia determinato in misura pari alle discariche conferite e non effettuate.

Si ritiene, infine, di non modificare le disposizioni che prevedono la non applicazione della disciplina in oggetto ove la mancata consegna sia determinata da eventi documentati di forza maggiore che riguardano la catena di approvvigionamento.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si ritengono condivisibili le proposte sopra formulate in merito a possibili integrazioni dell'articolo 11 della deliberazione n. 167/05?*
- Q.2** *Si ritiene condivisibile l'introduzione di una tolleranza sul completo utilizzo della capacità conferita al fine dell'applicazione della disciplina del mancato utilizzo? Ritenete adeguato una percentuale minima di utilizzo su base annuale pari al 95% della capacità conferita?*
- Q.3** *Si ritiene condivisibile che la disciplina del mancato utilizzo non trovi applicazione se l'utente rende disponibile con adeguato preavviso la capacità che prevede di non utilizzare? Se sì, ritenete adeguato l'anticipo proposto?*
- Q.4** *Si ritiene, inoltre, necessario prevedere un valore minimo della capacità e una lunghezza minima del periodo per i quali l'utente debba rendere disponibile a terzi la capacità che prevede di non utilizzare, affinché la disciplina del mancato utilizzo non trovi applicazione? E se sì, quali valori minimi di capacità e durata ritenete opportuni?*

Di seguito si riporta uno schema dell'articolo 11, come risulterebbe modificato in base agli orientamenti illustrati. Con sottolineatura sono evidenziate le parti integrate e modificate rispetto all'attuale formulazione.

Articolo 11

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

11.1 Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse $V_{cons} < 0,95 \cdot V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b, rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 11.3, la seguente capacità:

- a. volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;
- b. numero di discariche pari alle discariche conferite e non effettuate;

ove:

V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 11.2, 11.4 e 11.5;

V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b.

- 11.2 Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ed all'Autorità tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.
- 11.3 L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A , prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei medesimi criteri.
- 11.4 Ai fini del conferimento di capacità di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A , la capacità resa disponibile è determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A , e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.
- 11.5 Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl, oggetto della capacità resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, per il mese M , anteriormente alla definizione del programma delle consegne del Gnl nel mese $M-2$, anche se non utilizzata.
-